

Codice DB1413

D.D. 22 settembre 2011, n. 2437

R.D. 523/1904; D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R; Convenzione REP. 14364 del 16.04.2009. Autorizzazione idraulica n. 123/11 relativa al mantenimento in essere di un attraversamento in subalveo sul Torrente Gabbiana con metanodotto DN 300 in Comune di Verbania (Vb), per potenziamento derivazione per Verbania. Richiedente: SNAM Rete Gas S.p.a. con sede in San Donato Milanese (MI).

Premesso che:

- SNAM Rete Gas S.p.a. svolge attività di trasporto del gas naturale ed è dichiarata di interesse pubblico ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.L.gs n° 164/00;

- SNAM Rete Gas S.p.a. per l'esercizio delle proprie attività gestisce infrastrutture a rete per il trasporto del gas e che le stesse, con le eventuali opere accessorie, possono occupare o comunque interferire con beni del demanio idrico e che tali occupazioni e interferenze devono essere regolarmente autorizzate o concesse ai sensi rispettivamente del R.D. 523/1904 nonché delle disposizioni che regolano l'utilizzo dei beni demaniali;

- Tra la Regione Piemonte e la Società SNAM Rete Gas S.p.a. in data 16 Aprile 2009, al numero di Rep. 14364, è stata stipulata una convenzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio idrico con la definizione di procedure semplificate per quanto riguarda:

a) La regolarizzazione di tutti gli utilizzi in atto da parte della SNAM Rete Gas S.p.a. dei beni appartenenti al demanio idrico nella Regione Piemonte (Regolarizzazione delle occupazioni e delle interferenze con manufatti autorizzati ai sensi del R.D. 523/1904 e regolarizzazione delle occupazioni e delle interferenze con manufatti sprovvisti di autorizzazione ai sensi del R.D. 523/1904);

b) Il rilascio di nuove concessioni;

- In data 24 Gennaio 2011 con nota Prot. DI.NOCC-73-PIC.an. (Ns. ricevimento del 31 Gennaio 2011 al Prot. n° 6790/DB 14.13) è pervenuta al Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania, la richiesta della SNAM Rete Gas S.p.a., Distretto Nord Occidentale, con sede in Corso Taranto n° 61/A – Torino –, finalizzata al rilascio di un provvedimento concessorio per il mantenimento in essere di n° 1 attraversamento in subalveo sul Torrente Gabbiana con metanodotto DN 300 facente parte del “Metanodotto potenziamento derivazione per Verbania” in Comune di Verbania (Vb);

- All'istanza sono allegati i seguenti elaborati prodotti dalla SNAM PROGETTI composti da: richiesta in bollo, copia foglio disciplinare, elaborato grafico, così come meglio sottospecificato:

- TORRENTE GABBIANA: Estremi richiesta “Prot. DINOCC-47-PIC. del 17/01/2011”; Copia foglio disciplinare del 09/11/1993; Riferimento elaborato grafico “Disegno GC-9E-81239 a firma dell'Ing. Sergio Boni in qualità di Responsabile della SNAM Rete Gas S.p.a., Distretto Nord Occidentale composto da corografia, estratto planimetrico, pianta e sezione sull'attraversamento”;

Dato atto che:

- La realizzazione dell'attraversamento sul Torrente Gabbiana, nel Comune di Verbania (Vb), era stato precedentemente autorizzato ai sensi del R.D. 523/1904 con "Autorizzazione del Servizio Opere Pubbliche e Difesa Suolo di Novara in data 17 Gennaio 1994";
- Per effetto della Legge 15 Marzo 1997 n° 59 e del D.Lgs del 31 Marzo 1998 n° 112 era stato disposto che con decorrenza dal 01 Gennaio 2001 avvenisse il passaggio dallo Stato alle Regioni delle competenze amministrativo-contabili inerenti le utilizzazioni del Demanio Idrico;
- La pratica in questione è classificabile nell'applicazione amministrativa delle disposizioni di cui all'articolo 4 della convenzione stipulata tra la Regione Piemonte e la SNAM Rete Gas S.p.a. in data 16 Aprile 2009 al Rep. 14364 in quanto trattasi di "Regolarizzazione delle occupazioni e delle interferenze con manufatti autorizzati ai sensi del R.D. 523/1904";
- Il Richiedente ha attestato, con gli elaborati grafici prodotti, l'esecuzione delle opere in conformità alle normative in materia e la corrispondenza dell'eseguito/stato attuale alla documentazione grafica esecutiva di cui all'elaborato "Disegno GC-9E-81239 a firma dell'Ing. Sergio Boni in qualità di Responsabile della SNAM Rete Gas S.p.a., Distretto Nord Occidentale";
- Catastalmente l'attraversamento in questione risulta essere individuato al NCT del Comune di Verbania (Vb), Foglio n° 15 a ridosso del mappale n° 10;
- A seguito del sopralluogo, dell'esame degli atti progettuali presentati e dello stato di fatto dell'eseguito, il mantenimento in essere delle opere in argomento è ritenuto ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Torrente Gabbiana;

Visto il Regolamento Regionale n° 14/2004 con il quale viene data attuazione all'art. 1 della Legge Regionale n° 12/2004, questo Settore procederà al rilascio della concessione secondo quanto disposto nei provvedimenti citati e secondo quanto disposto dalla convenzione stipulata tra la Regione Piemonte e la SNAM Rete Gas S.p.a. in data 16 Aprile 2009 al Rep. 14364;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. 23/08;

Vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;

Visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;

Visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;

Visto l'art. 59 della L.R. 44/00;

Viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;

Visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;

Vista la convenzione stipulata tra la Regione Piemonte e la SNAM Rete Gas S.p.a. in data 16/04/2009 al Rep. 14364;

determina

1. Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2. Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta Snam Rete Gas S.p.a., con sede Legale in S. Donato Milanese (Mi), P.zza S. Barbara n. 7, al mantenimento in essere di numero uno attraversamento sul Torrente Gabbiana con metanodotto DN 300, facente parte del metanodotto “Potenziamento derivazione per Verbania”, in subalveo, in Comune di Verbania nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nell’elaborato tecnico allegato alla istanza Disegno GC-9E-81239 a firma dell’Ing. Sergio Boni in qualità di Responsabile della SNAM Rete Gas S.p.a., Distretto Nord Occidentale composto da corografia, estratto planimetrico, pianta e sezione, e secondo lo stato di fatto dell’eseguito, che si restituisce ai Richiedenti vistato da questo Settore nonché all’osservanza delle seguenti condizioni:

- Nessuna variazione all’opera esistente potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- L’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore.
- Il Soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sia dell’alveo che delle sponde in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, il tutto anche come meglio definito dall’art. 10 della convenzione stipulata tra le parti in data 16 Aprile 2009 al numero di Rep. 14364.
- Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico dei corsi d’acqua interessati.
- L’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi Funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello statuto dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole